

SENTENZE APPELLABILI (ART 339 C.P.C.)

- 1) sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo [360, secondo comma](#) (ricorso *per saltum*).
- 2) inappellabili le sentenze che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo [114](#)
- 3) Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo [113](#), secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia

PER LE SENTENZE NON DEFINITIVE EX ART 278 CPC E 279 N. 4 CPC si applica l'art 340 cpc :

L'appello può essere differito, se la parte soccombente fa riserva di appello, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

Qualora venga fatta riserva di appello, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello.

COMPETENZA VERTICALE

- Per le sentenze del giudice di pace → tribunale
- Per le sentenze del tribunale → corte di appello

COMPETENZA ORIZZONTALE

circostrizione in cui ha sede
il giudice che ha pronunciato la sentenza

INTRODUZIONE con ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

L'atto di citazione deve contenere gli elementi indicati dall' [art 163 c.p.c.](#) Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall' [art 163-bis c.p.c.](#)

L'appello deve essere **MOTIVATO**.

I FILTRO

La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE

(ART 347 C.P.C.):

ISCRIZIONE A RUOLO ENTRO I DIECI GIORNI dalla notifica dell'atto di citazione, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione in appello, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Ex [ART 348 C.P.C](#) L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. ([ART 347 C.P.C](#)):

(ART 345 C.P.C) Divieto di domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.

ECCEZIONE: interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Divieto di nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti

ECCEZIONE: la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

(ART 346 C.P.C) Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

COSTITUZIONE APPELLATO (ART 347 C.P.C)
COMPARSITA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN APPELLO DA DEPOSITARSI ENTRO 20 GG PRIMA DELL'UDIENZA-
L'APPELLO INCIDENTALE (ART 343 C.P.C) si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo **artt. 166 C.P.C.**
Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

TRATTAZIONE DELL'APPELLO (ART 350 C.P.C)
In corte d'Appello la trattazione dell'appello è **collegiale** ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti
Davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

TRATTAZIONE DELL'APPELLO (ART 350 C.P.C)
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

L'appello è dichiarato **improcedibile**, anche d'ufficio, se **l'appellante non si costituisce in termini** (Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio). (ART 348 C.P.C) .

II FILTRO
L'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente **quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.**
Tale regola non si applica quando:
a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Ex art **348-bis C.P.C** Prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, **quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta**, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando l'impugnazione principale e quello incidentale non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione.

Il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo **327**, in quanto compatibile.


Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo **348-bis**, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA art 351 c.p.c.
Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata di cui all'art **283 c.p.c.** il giudice provvede nella prima udienza con ordinanza non impugnabile.
La parte può, con ricorso al giudice, (alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio), chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata *inaudita altera parte*. Se ricorrono giusti motivi di urgenza, il presidente del collegio o il tribunale può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza;
Il presidente del collegio o il tribunale con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé.
Con lo stesso decreto, in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo **281-sexies**. Se per la



Ammissione ed assunzione dei mezzi di prova.

Il giudice d'appello, dispone l'assunzione di una prova, la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado e dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, con ordinanza




CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. [190](#) C.P.C PER IL DEPOSITO DI **COMPARSE CONCLUSIONALI** (TERMINE DI 60 GG DALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGGIO) E **MEMORIE DI REPLICA** (TERMINE DI ULTERIORI 20 GG DAL DEPOSITO DELLE COMPARSE CONCLUSIONI) (Art. [352](#).)



DECISIONE CON **SENTENZA** (Art. [352](#).)



Casi di rimessione al giudice di primo grado



A) se il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

B) se il giudice di appello dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo [161](#) secondo comma rimanda le parti davanti al primo giudice.

C) Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 2.9.2014

La Nuova Procedura Civile, 5, 2014
